



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

del 29/09/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 21:15, nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	SINDACO	P	
FANTOZZI MICHELE	PRES. DEL CONS COM.LE	P	
FALSENI RITA	VICE PRES. CONS.COM.LE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
GHERARDI KATIA	CONSIGLIERE	P	
BARONTINI CRISTINA	CONSIGLIERE	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
SPERANZOSO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
RICCI DANILO	CONSIGLIERE	P	
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE		AG
BERNARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Risultano presenti gli Assessori Esterni ANDREA TADDEI e GIOVANNA BAGNATORI.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Fantozzi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori i Sigg.: Antonella Vernacchio, Rita Falseni, Giacomo Bernardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota 9,60 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/7, D/8;
- aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- aliquota 10,6 per mille per gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/5 e D/6;
- aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 6,60 per mille per per gli immobili ad uso abitativo e relativa pertinenza concesse in uso / comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva dimora.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,

- aliquota 2,50 per mille per le abitazioni concesse in uso / comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente a condizione che il soggetto che lo utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva dimora;
- aliquota 2,50 per mille per i fabbricati merce;
- aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 e D/6, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- per le abitazioni concesse in uso / comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente a condizione che il soggetto che lo utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva dimora: aliquota pari al 9,10 per mille;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Settore Economico Amministrativo, Ufficio Tributi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico – Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE DI DELIBERARE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nella categoria catastale: C/1 “negozi e botteghe”; C/3 “laboratori per arti e mestieri”, D/1 “opifici”, D/2 “alberghi e pensioni”, D/3 “teatri e cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili”, D/4 “case di cura e ospedali”, D/7 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale” e D/8 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale” aliquota pari al 10,60per mille;

- fabbricati classificati nella categoria catastale: D/5e D/6 “Istituti di credito, cambio ed assicurazione” aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- per le abitazioni concesse in uso / comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente a condizione che il soggetto che lo utilizza vi abbia stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva dimora: aliquota pari al 9,10 per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

“

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012.

Con voti 8 Favorevoli, 2 Contrari (Ricci, Bernardi), 1 Astenuto (Gherardi) su 11 presenti e 10 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutivo decorso 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti: 8 Favorevoli, 2 Contrari (Ricci, Bernardi), 1 Astenuto (Gherardi) su 11 presenti e 10 votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto;

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
Michele Fantozzi

Il Segretario
Dott.ssa Fancesca Grabau

